

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/867 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2017

sulle classi di accordi da tutelare nelle cessioni parziali di beni a norma dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri di provvedere alla tutela di determinate classi di accordi nelle cessioni parziali di attività, diritti e passività dell'ente posto in risoluzione. La stessa tutela è necessaria quando l'autorità di risoluzione impone modifiche delle clausole di un contratto di cui è parte l'ente posto in risoluzione. La tutela è volta a impedire che all'atto della cessione parziale o della modifica contrattuale siano separati attività, diritti e passività che sono collegati tra loro in virtù di detti accordi.
- (2) Per ottenere una corretta applicazione della tutela è necessario individuare con esattezza i tipi di accordi che rientrano in ciascuna delle classi previste dalla direttiva 2014/59/UE. Il metodo più adatto a tal fine è stabilire norme e definizioni particolareggiate che vadano ad aggiungersi a quelle previste dalla direttiva 2014/59/UE. Questa soluzione è preferibile alla stesura di un elenco degli specifici accordi ammessi dalle diverse normative nazionali degli Stati membri, perché un siffatto elenco sarebbe di difficile compilazione e dovrebbe essere aggiornato continuamente. Il presente regolamento dovrebbe precisare e ove necessario circoscrivere l'ambito d'applicazione delle diverse forme di tutela previste dalla direttiva 2014/59/UE per ciascuna classe di accordi.
- (3) Il livello di dettaglio che accompagna le diverse classi di accordi previste all'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE è variabile: in alcuni casi la classe è precisata con esattezza, in altri è indicata in termini più vaghi. Inoltre, alcune classi fanno riferimento a un unico tipo di rapporto e responsabilità contrattuali o a una loro serie limitata, mentre altre comprendono un numero maggiore e una gamma aperta di responsabilità, operazioni e rapporti contrattuali. Questa seconda tipologia di classi è potenzialmente in grado di racchiudere tutti i rapporti giuridici e contrattuali fra l'ente e una o più delle sue controparti: se le classi di accordi che comprende dovessero essere tutelate integralmente, l'autorità di risoluzione potrebbe incontrare difficoltà ad effettuare una cessione parziale o addirittura trovarsi impossibilitata. È pertanto opportuno evitare un eccesso di tutela che in potenza possa estendersi alla totalità delle attività, diritti e passività tra l'ente e le sue controparti.
- (4) Nella direttiva 2014/59/UE alcune classi di accordi protetti sono definite in termini più generici. È opportuno precisarle ulteriormente per definirne con maggiore certezza l'ambito d'applicazione, soprattutto riguardo agli accordi di garanzia, agli accordi di compensazione, agli accordi di *netting* e ai contratti di finanza strutturata. Il presente regolamento delegato non dovrebbe impedire alle autorità di risoluzione di precisare ulteriormente, nelle cessioni parziali, questo tipo di accordi di compensazione e di *netting* da tutelare, in singole cessioni parziali,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.

quando le vigenti norme prudenziali li riconoscono a fini di attenuazione del rischio e la tutela, in particolare quella attuata tramite l'impossibilità di separazione, è un requisito per il riconoscimento in tal senso. L'autorità di risoluzione dovrebbe poter decidere in merito a detta tutela estesa in singoli casi di risoluzione.

- (5) Le controparti dell'ente possono convenire un accordo di compensazione onnicomprensivo che contempri, complessivamente e singolarmente, i diritti e le passività tra le parti, per cui effetto queste passività sarebbero tutelate dall'eventualità di essere separate le une dalle altre. La cessione parziale risulterebbe quindi ingestibile nei confronti della controparte interessata, così come risulterebbe compromessa in generale l'applicabilità stessa dello strumento, perché l'autorità di risoluzione potrebbe persino ritrovarsi a non riuscire a distinguere tra le passività comprese in tali accordi e le altre. È pertanto opportuno precisare che non costituiscono accordi protetti gli accordi di *netting* e di compensazione onnicomprensivi che contemplan, complessivamente e singolarmente, le attività, i diritti e le passività tra le parti.
- (6) L'articolo 80 della direttiva 2014/59/UE implica che l'eventuale restrizione dell'ambito di applicazione delle definizioni di accordi protetti a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, della stessa direttiva non incida sul funzionamento dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. L'autorità di risoluzione dovrebbe essere quindi tenuta a tutelare tutti i tipi di accordi previsti all'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE che sono collegati all'attività della controparte in quanto controparte centrale (CCP), compresa, ma non solo, l'attività contemplata dal fondo di garanzia in caso di inadempimento previsto all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (7) Le considerazioni esposte valgono anche per le attività, i diritti e le passività inerenti ai sistemi di pagamento o di regolamento titoli. Per motivi di coerenza, se tutelati in caso di insolvenza gli accordi di *netting* rientranti nell'ambito d'applicazione della direttiva 98/26/CE dovrebbero essere tutelati anche a norma dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE. È opportuno estendere tuttavia l'ambito della tutela ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, di detta direttiva a tutti gli accordi con sistemi di pagamento o di regolamento titoli e, nel caso, collegati alla loro attività.
- (8) In generale, la necessità di specificare l'ambito di applicazione dell'accordo per il quale valgono in alcuni casi le garanzie previste all'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE non dovrebbe impedire all'autorità di risoluzione di tutelare le classi di accordi che possono essere ricondotte a una delle categorie di detto articolo e che nella procedura d'insolvenza sono tutelate dalla separazione delle attività, dei diritti e delle passività che rientrano in tali accordi a norma del rispettivo diritto fallimentare nazionale, compreso il recepimento a livello nazionale della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Il caso si verificherebbe se il creditore mantenesse i diritti derivanti dall'accordo a meno che l'intera operazione fosse stata annullata in applicazione del diritto fallimentare nazionale. Questo si applica in particolare agli accordi di garanzia, agli accordi di compensazione e agli accordi di *netting* tutelati in applicazione del diritto fallimentare nazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2014/59/UE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) «cartolarizzazione»: la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
- 2) «accordo di compensazione contrattuale»: l'accordo di compensazione contrattuale ai sensi dell'articolo 295 del regolamento (UE) n. 575/2013.

⁽¹⁾ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

Articolo 2

Condizioni relative agli accordi di garanzia, comprese le operazioni di finanziamento tramite titoli

Sono compresi tra gli accordi di garanzia ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE:

- 1) gli accordi che stipulano garanzie, fideiussioni o cauzioni;
- 2) le ipoteche e altri diritti di garanzia reale;
- 3) le operazioni di concessione di titoli in prestito che non comportano la cessione della piena proprietà della garanzia reale, nelle quali una parte (il prestatore) presta titoli all'altra parte (il prenditore) in cambio di una commissione o del pagamento di interessi e nelle quali il prenditore fornisce al prestatore una garanzia reale per l'intera durata del prestito

L'accordo di garanzia è un accordo di garanzia ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE soltanto se i diritti o le attività cui si collega il diritto di garanzia, o cui si collegherebbe al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, sono sufficientemente identificati o identificabili in conformità alle disposizioni dell'accordo e al diritto nazionale applicabile.

Articolo 3

Condizioni relative agli accordi di compensazione

1. L'accordo di compensazione concluso tra l'ente e una singola controparte è un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE quando riguarda diritti e passività derivanti da contratti finanziari o da derivati.

2. L'accordo di compensazione concluso tra l'ente e una o più controparti è un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE in una delle situazioni seguenti:

- a) quando l'accordo è collegato all'attività della controparte in quanto controparte centrale, in particolare per l'attività coperta dal fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012;
- b) quando l'accordo riguarda diritti e obblighi nei confronti di uno dei sistemi definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE o di altri sistemi di pagamento o di regolamento titoli ed è collegato alla loro attività di sistema di pagamento o di regolamento titoli.

3. L'autorità di risoluzione può decidere, in singoli casi, che l'accordo di compensazione concluso tra l'ente e una o più controparti relativo a tipi di diritti e passività diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE quando le vigenti norme prudenziali lo riconoscono a fini di attenuazione del rischio e la tutela, in particolare quella attuata tramite l'impossibilità di separazione, è un requisito per il riconoscimento in tal senso.

Articolo 4

Condizioni relative agli accordi di netting

1. L'accordo di *netting* contrattuale concluso tra l'ente e una singola controparte è un accordo di *netting* ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2014/59/UE quando riguarda diritti e passività derivanti da contratti finanziari o da derivati.

2. L'accordo di *netting* contrattuale concluso tra l'ente e una o più controparti è un accordo di *netting* ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2014/59/UE in una delle situazioni seguenti:

- a) quando l'accordo è collegato all'attività della controparte in quanto controparte centrale, in particolare per l'attività coperta dal fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012;
- b) quando l'accordo riguarda diritti e obblighi nei confronti di uno dei sistemi definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE o di altri sistemi di pagamento o di regolamento titoli ed è collegato alla loro attività di sistema di pagamento o di regolamento titoli.

3. L'autorità di risoluzione può decidere, in singoli casi, che l'accordo di *netting* concluso tra l'ente e una o più controparti può essere un accordo di *netting* ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2014/59/UE quando le vigenti norme prudenziali lo riconoscono a fini di attenuazione del rischio e la tutela, in particolare quella attuata tramite l'impossibilità di separazione, è un requisito per il riconoscimento in tal senso.

Articolo 5

Condizioni generali applicabili agli accordi di garanzia, agli accordi di compensazione, agli accordi di netting e ai contratti di finanza strutturata

1. Gli articoli 2, 3 e 4 lasciano impregiudicati i seguenti poteri dell'autorità di risoluzione:

- a) tutelare tutti i tipi di accordo che possono essere ricondotti a una delle classi previste all'articolo 76, paragrafo 2, lettere a), c), d) e f), della direttiva 2014/59/UE e che nella procedura ordinaria d'insolvenza sono tutelati dalla separazione, sospensione o cancellazione, in via temporanea o a tempo indeterminato, delle attività, dei diritti e delle passività che rientrano in tali accordi a norma del rispettivo diritto fallimentare nazionale, compreso il recepimento a livello nazionale della direttiva 2001/24/CE;
- b) tutelare tutti i tipi di accordo che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e che nella procedura ordinaria d'insolvenza sono tutelati dalla separazione, sospensione o cancellazione, in via temporanea o a tempo indeterminato, delle attività, dei diritti e delle passività che rientrano in tali accordi a norma del rispettivo diritto fallimentare nazionale, compreso il recepimento a livello nazionale della direttiva 2001/24/CE.

2. In singoli casi, l'autorità di risoluzione può escludere dalla tutela conferita dall'articolo 76, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE l'accordo di garanzia, l'accordo di compensazione o l'accordo di *netting* collegato a un contratto comprensivo di una clausola che, in caso di default di una controparte, consente ad una controparte non in default di effettuare soltanto pagamenti limitati ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore della parte in default, anche se quest'ultima risultasse un creditore netto.

Articolo 6

Condizioni relative ai contratti di finanza strutturata, compresi le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati a fini di copertura

1. Sono compresi tra i contratti di finanza strutturata ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/59/UE:

- a) le cartolarizzazioni in cui le esposizioni sottostanti sono state collocate in segmenti e trasferite a pieno titolo dal bilancio del cedente all'ente o entità posto in risoluzione (cartolarizzazione di vendita effettiva);
- b) le cartolarizzazioni mediante strumenti contrattuali, in cui le attività sottostanti restano nel bilancio dell'ente o entità posto in risoluzione (cartolarizzazione sintetica).

Nella cartolarizzazione di vendita effettiva qualsiasi ruolo svolto nella struttura dal cedente, compresi il servizio dei prestiti, la fornitura di qualsiasi forma di protezione dal rischio o la fornitura di liquidità, è considerato una passività compresa nel contratto di finanza strutturata.

Nella cartolarizzazione sintetica il diritto di garanzia è considerato un diritto compreso nel contratto di finanza strutturata soltanto se è collegato ad attività specifiche e sufficientemente identificate, o identificabili, in conformità alle disposizioni dell'accordo e al diritto nazionale applicabile.

2. L'accordo che costituisce una struttura cartolarizzata che abbraccia le relazioni reciproche tra cedente, emittente, amministratore, gestore, gestore della liquidità e controparti dello swap e della protezione del credito è considerato rientrare nel contratto di finanza strutturata se tali relazioni reciproche sono connesse direttamente alle attività sottostanti e ai pagamenti da effettuare ai possessori degli strumenti strutturati attingendo ai proventi generati da tali attività. Dette relazioni reciproche comprendono le passività e i diritti relativi alle attività sottostanti, le passività nell'ambito degli strumenti emessi e gli accordi di garanzia, operazioni in derivati comprese, necessari per mantenere il flusso dei pagamenti nell'ambito di tali passività.

3. Il paragrafo 2 lascia impregiudicato il potere dell'autorità di risoluzione di decidere, caso per caso e considerata la specifica struttura del contratto di finanza strutturata conformemente all'articolo 76, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/59/UE, che in tale contratto di finanza strutturata rientrino anche altri accordi tra le parti di cui al paragrafo 2, quali contratti di servizio del prestito, non collegati direttamente alle attività sottostanti e ai pagamenti da effettuare.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
